

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-22/07, Lafili/Commissione, con la quale il TFP ha annullato la decisione del capo dell'unità A6 «Struttura delle carriere, valutazione e promozione» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee 11 maggio 2006, in quanto la sentenza impugnata respinge i motivi del ricorrente relativi alla violazione degli artt. 44 e 46 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché alla violazione del principio del legittimo affidamento.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente ha sollevato un motivo unico relativo alla violazione, in primo grado, degli artt. 44 e 46 dello Statuto, dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, alla violazione dei principi d'interpretazione del diritto comunitario e dell'obbligo di motivazione, nonché allo snaturamento degli elementi di prova.

Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Kureha/UAMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)

(Causa T-487/08)

(2009/C 19/60)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Kureha Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv. ti W. von der Osten-Sacken e O. Sude)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanofi-Aventis SA (Gentilly, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2008, nel procedimento R 1631/2007-4; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «KREMEZIN» per prodotti rientranti nella classe 5 — domanda n. 2 906 501

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio internazionale n. 529 937 del marchio denominativo «KRENOSIN» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione della regola 19 e della regola 20, n. 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 ⁽¹⁾, e abuso di potere, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la controinteressata dinanzi ad essa avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza e la validità del marchio anteriore; violazione del combinato disposto dell'art. 8, n. 1, lett. b), con l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto esistente un rischio di confusione tra i marchi interessati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Galileo International Technology/UAMI — GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)

(Causa T-488/08)

(2009/C 19/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert e M. Blair, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Galileo Sistemas y Servicios, SL (Tres Cantos, Spagna)